



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 236 del 26/10/2018

Repertorio Generale n. **1349** del **26/10/2018**

Oggetto: PAPPALARDO AGOSTINO.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 236 del 26/10/2018

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO.

IL RESPONSABILE DI AREA

premesse che

Con la delibera di G.M. n.256/2001, si stabiliva di accogliere l'istanza di mobilità presso il Comune di Taormina del dott. Pappalardo Agostino, nato a Gagliano (EN) il 22/09/1960, dipendente di ruolo del Ministero degli Interni -Dipartimento della P.S. con la qualifica di Vice Questore aggiunto, atteso che con la nota acquisita al prot. comunale n° 7187 del 10/07/2001, Egli aveva chiesto di essere trasferito nei ruoli direttivi e/o dirigenziali del comune di Taormina.

Con la delibera n.265/2001 il Pappalardo veniva assunto con la "qualifica" di dirigente del Corpo di P.M. e gli si attribuiva il trattamento economico previsto per la figura di "*I dirigente della tipologia di enti locali cui questo Comune appartiene* " **stabilendo l'assunzione in servizio entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di lavoro.**

La procedura di reclutamento, anche se avviene attraverso l'istituto della mobilità, si conclude con la stipula del contratto individuale di lavoro a termini dell'art. 14 del CCNL del 10.04.1996, che definisce la forma - scritta - e i contenuti obbligatori del contratto medesimo, nel quale debbono comunque essere indicati: a) data di inizio del rapporto di lavoro; b) qualifica di assunzione e trattamento economico; c) durata del periodo di prova; d) sede di destinazione.

CONSIDERATO che ,nel caso di specie , non è stato mai sottoscritto il contratto individuale di lavoro quale atto formalmente costitutivo del rapporto di lavoro tra il comune di Taormina e il dott. Pappalardo, in quanto il contratto di cui trattasi tra il Comune di Taormina ed il dott. Pappalardo non è stato rinvenuto agli atti dell'ufficio e non risulta, alla scrivente, essere mai stato firmato.

ATTESO che nella pubblica amministrazione la forma scritta del contratto è prevista ad substantiam ovvero per la validità del contratto e del rapporto, con la conseguente applicazione dell'articolo 2126 c.c., che equipara il rapporto a quello valido solo ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione.

ATTESO che nel rapporto di pubblico impiego, *"Il rapporto di lavoro instaurato con gli Enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate, sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato, nasce e vive come rapporto di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione al fine della determinazione della giurisdizione e della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative; ciò in quanto la sanzione della nullità, comminata per i provvedimenti di assunzione contra legem, utilizza la nozione di nullità in senso proprio, con la conseguenza di rendere tale vizio, oltre che rilevabile da chiunque e d'ufficio, imprescrittibile e insanabile."* (Consiglio di Stato, sez. V, 01/12/2014, n. 5916; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14/07/2014, n. 426; Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014, n. 2270; Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5878).

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, in esecuzione della suddetta delibera di Giunta, costituire il rapporto di lavoro tra il comune di Taormina ed il dott. Pappalardo procedendo alla sottoscrizione del contratto di lavoro secondo lo schema allegato alla presente.

CONSIDERATO altresì che

-con la suddetta delibera di assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Taormina del dott. Pappalardo Agostino, si disponeva altresì di applicare allo stesso *"il contratto di lavoro dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U. n.3 del 05/01/2000"* e di *"attribuire al medesimo il trattamento economico previsto per la figura di I dirigente della tipologia di enti locali cui questo comune appartiene e attribuire l'indennità di posizione di lire 70.000.000 annui per tredici mensilità"*

-Attraverso l'istituto della mobilità volontaria si realizza una cessione del contratto di lavoro dall'amministrazione o ente di provenienza a quello di destinazione del lavoratore in quanto il lavoratore pubblico diventa a tutti gli effetti dipendente dell'ente o amministrazione di destinazione del trasferimento, cessando in tal modo il precedente rapporto di lavoro e di servizio con l'ente o l'amministrazione di provenienza e presso il quale l'attività lavorativa è stata prestata sino alla conclusione delle procedure di mobilità.

- Per quanto sopra è necessario che il lavoratore che chiede il passaggio di Ente per mobilità, comunichi tutti gli elementi che consentano l'individuazione della posizione ricoperta dallo stesso, specificando in particolare l'area giuridica e la categoria economica occupata nell'ente o amministrazione di appartenenza

- A seguito dell'immissione nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, il lavoratore trasferito viene inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; pertanto, al lavoratore trasferito per mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti nel comparto di contrattazione dell'ente o amministrazione destinataria del trasferimento

- Nel caso di cui trattasi il Pappalardo ricopriva la qualifica di Vicequestore aggiunto appartenente all'area giuridica dei funzionari e nella delibera tuttavia si stabilisce invece di applicare *il contratto di lavoro dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U. n.3 del 05/01/2000"* e di *"attribuire al medesimo il trattamento economico previsto per la figura di I dirigente della tipologia di enti locali cui questo comune appartiene e attribuire l'indennità di posizione di lire 70.000.000 annui per tredici mensilità"*

- Tuttavia la qualifica di Vicequestore aggiunto nella polizia di Stato appartiene al comparto contrattuale dei funzionari della carriera direttiva e con nota del 22 novembre 2016 acquisita al

prot. comunale il 03 dicembre 2016 con il numero 24264 e con successiva nota del 14 maggio 2018 acquisita al prot comunale in pari data con il numero 11090, il Ministero dell'Interno , Dipartimento della Pubblica sicurezza -Direzione Centrale per le Risorse Umane, chiariva che il dott. Pappalardo Agostino è cessato dal servizio a decorrere dalla data 10 agosto 2001 quale Funzionario della carriera direttiva della Polizia di Stato.

- Nel caso in cui gli enti e le amministrazioni pubbliche interessate alla mobilità volontaria, come nel caso di specie, appartengano a diversi comparti di contrattazione, il possesso della qualifica di dirigente e la volontarietà al trasferimento costituiscono elementi fondamentali della mobilità e dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale presso il nuovo ente.

ATTESO che la suddetta delibera è errata nella parte in cui stabilisce di applicare al dott. Pappalardo il *contratto di lavoro dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U. n.3 del 05/01/2000* e di *"attribuire al medesimo il trattamento economico previsto per la figura di I dirigente della tipologia di enti locali cui questo comune appartiene e attribuire l'indennità di posizione di lire 70.000.000 annui per tredici mensilità"* non potendo il dott. Pappalardo rivestire la qualifica dirigenziale essendo transitato da amministrazione dello Stato in cui ricopriva la qualifica di "vicequestore aggiunto", cioè di funzionario direttivo, come disciplinato dagli artt. 1 e 23, del Decreto legislativo - 05/10/2000, n.334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.), come conferma lo stato matricolare inviato al Comune di Taormina dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., prot. n. 333_C/3583-3^- di prot. 31570/2016 del 22/11/2016,

- il suddetto errore determina la nullità parziale della delibera come conseguenza della contrarietà della stessa alle norme imperative in quanto l'accesso ai ruoli della dirigenza non può che avvenire mediante concorso, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 29/1993 (norma vigente all'epoca del trasferimento del dott. Pappalardo), il cui comma 1 dispone che *"l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni stata li, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non e conomici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami "*. A tale norma rinvia espressamente l'articolo 88 del D.lgs 267/2000, il cui unico comma dispone che *"all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."*

VISTA ,a tal proposito, la sentenza della Cass., Sez. Un. Civili, n. 21744/2009, statuisce che *«I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; il datore di lavoro pubblico non ha quindi il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto, alle sue esigenze organizzative, senza tuttavia modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è nullo l'atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990 n. 241,*

CONSIDERATO che nel caso di riconoscimento surrettizio di una posizione dirigenziale a soggetto privo dei requisiti di legge e contrattuali richiesti per l'inquadramento in funzioni dirigenziali i correlati atti amministrativi e negoziali sono affetti da vizi radicali che determinano la più grave delle invalidità, vale a dire la nullità.

Per quanto sopra esposto è necessario costituire il rapporto di lavoro tra il comune di Taormina ed il dott. Pappalardo procedendo alla sottoscrizione del contratto di lavoro

DETERMINA

DARE ATTO della assenza del contratto di lavoro tra il comune di Taormina e il dott. Pappalardo Agostino, nato a Gagliano (EN) il 22/09/1960, transitato presso il Comune di Taormina dai ruoli del Ministero degli Interni -Dipartimento della P.S. con la qualifica di Vice Questore aggiunto, a seguito di accoglimento dell'istanza di mobilità .

DISPORRE, in esecuzione della delibera di G.M.n.265/2001 la sottoscrizione del contratto di lavoro entro il 31 ottobre 2018 secondo lo schema allegato alla presente.

NOTIFICARE la presente determina al dott. Pappalardo Agostino che deve procedere alla sottoscrizione del contratto.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determina N. 236 del 26/10/2018

Oggetto: PAPPALARDO AGOSTINO.

Registrazione Albo on-line n. 1927/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 26/10/2018 al 10/11/2018

Taormina li, 12/11/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale